

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CIBI E DI BEVANDE PRESSO
L’AREA PONTECORVO**

Premesse	2
1. Prestazioni oggetto della concessione, modalità di esecuzione e valore della concessione	3
2. Soggetti ammessi alla gara	4
3. Condizioni di partecipazione	5
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	5
5. Chiarimenti	6
6. Modalità di presentazione della documentazione	7
7. Comunicazioni	8
8. Subaffidamento	9
9. Ulteriori disposizioni	9
10. Cauzioni e garanzie richieste	10
11. Pagamento a favore dell’ANAC	13
12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	13
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	15
14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”	16
15. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”	28
16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”	29
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	30
18. Criterio di aggiudicazione	31
19. Operazioni di gara	35
20. Verifica di anomalia delle offerte	39
21. Definizione delle controversie	40
22. Trattamento dei dati personali	40
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto	40

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CIBI E BEVANDE PRESSO L' AREA PONTECORVO DELL' UNIVERSITA' DI PISA – Art.30 del D.Lgs. n.163/2006

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione, avente ad oggetto il servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l'area Pontecorvo dell' Università di Pisa, come meglio specificato nel capitolato speciale d'oneri.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrattare prot. n. 17399 del 31 marzo 2016, e avverrà mediante procedura di gara aperta.

Si tratta di una concessione di servizi, ex art. 30 del D.lgs. 163/2006 (di seguito detto "Codice"), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento della concessione è il "Chioschino" posto attualmente all'ingresso dell'Area Pontecorvo, come meglio specificato nel capitolato speciale d'oneri.

Qualora fosse richiesto, l'affidatario della concessione si impegna a trasferire il servizio in parola in nuovi locali ai medesimi patti e condizioni di cui alla presente concessione, all'interno della stessa Area Pontecorvo, ove l'Amministrazione lo ritenesse necessario.

L'affidamento della concessione non è stato suddiviso in lotti data l'unitarietà funzionale del servizio.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, è stato ritenuto necessario prevedere l'esecuzione negli ultimi tre anni di n. 1 contratto analogo presso Enti pubblici o privati della durata di almeno un anno, di valore pari ad euro 80.000,00 annui al netto dell'IVA, in quanto tale requisito per l'esecuzione della concessione è un indice adeguato di dimensionamento aziendale.

CIG: 664357752C.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato speciale d'oneri;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta (modello A);
- 5) Fac simile dichiarazioni di avvalimento soggetto ausiliato
- 6) Fac simile dichiarazioni di avvalimento soggetto ausiliario
- 7) Scheda offerta tecnica (modello B)
- 8) Scheda offerta economica (modello C)
- 9) Schema di contratto
- 10) Planimetria del locale.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 (in seguito c.d. "Codice") è il dott. Federico Massantini.

1. Prestazioni oggetto della concessione, modalità di esecuzione e valore della concessione

1.1. La concessione si compone delle seguenti prestazioni:

CPV: **55410000**.

1.2. La durata della concessione è di 3 anni a partire dal 1 luglio 2016 o dalla data indicata nella lettera di affidamento.

1.3. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore della concessione, per tutta la durata del contratto, è presuntivamente determinato in euro **267.200,00** così individuato:

-euro **7.200,00** oltre IVA, come per legge, quale canone complessivo della gestione, comprensivo dei consumi di energia elettrica ed acqua;

-euro **260.000,00** oltre IVA come per legge, quale importo relativo agli incassi stimati per tutta la durata della concessione.

Non è stato redatto il DUVRI in quanto i rischi da interferenza sono pari a zero.

- 1.4. L'aggiudicatario si impegna a prorogare, per un periodo massimo di un anno, su espressa volontà dell'Università, il contratto, onde permettere a questa Università di disporre dei tempi tecnici necessari all'espletamento di una nuova gara. L'Università si riserva di avvalersi, in ragione dell'urgenza, della norma di cui all'art. 11 comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. relativa all'esecuzione anticipata del servizio.
- 1.5. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla distribuzione agli utenti di cibi e bevande. La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. L'Università non è responsabile degli effettivi introiti dell'Impresa concessionaria, la quale non potrà vantare pretese, indennizzi o risarcimenti.
- 1.6. Il concessionario corrisponderà all'Università il canone bimestrale, quale corrispettivo della concessione, comprensivo di spese di energia elettrica ed acqua.
- 1.7. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
- 2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del codice e del presente disciplinare di gara.
- 2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter* ed m-*quater*), del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) ► Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ►-Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell' art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

4.1. La documentazione di gara, indicata nelle premesse del presente disciplinare, è disponibile sul profilo di committente <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.

4.2. Il sopralluogo nei locali interessati dalla concessione è **facoltativo**.

- 4.3. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare richiesta alla Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali dell'Università di Pisa entro tre giorni antecedenti la data prescelta tra quelle che saranno indicate con apposita comunicazione sul sito Internet dell'Università di Pisa all'indirizzo <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>; la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica economato.gare@adm.unipi.it indicando nome, cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/PEC/fax, cui indirizzare la convocazione.
- 4.4. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dall'Università in apposito avviso sul sito internet dell'Università sopra indicato.
- 4.5. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
- 4.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/registro o da soggetto diverso munito di delega.
- 4.7. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.
- 4.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore della concessione.

5. Chiarimenti

- 5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo economato.gare@adm.unipi.it entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro il sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.4. La domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta, l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Università di Pisa disponibili all'indirizzo internet <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.

6.5. La mancanza, l' incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell' art. 38, comma 2-bis e dell' art. 46, comma 1-ter del Codice, dietro pagamento in favore dell'Università della **sanzione pecuniaria di euro 270,00**.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall' art. 38, comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

6.6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.7. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6. l'Università procederà all' esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10.

6.8. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, l'Università si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all' art. 38, comma 2-bis del Codice.

6.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Università e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax o pec indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,

la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subaffidamento

E' vietato il subaffidamento, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2. E' facoltà dell'Università non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

9.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, indicata nel bando di gara, salvo proroghe richieste dall'Università e comunicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi>.

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. In analogia a quanto stabilito dall' art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo del concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del contratto di concessione.

9.7. Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o, per gli operatori economici non

residenti in Italia, l'iscrizione nel pertinente Registro Professionale o Commerciale dello Stato di appartenenza; pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione e precisamente:

euro 5.344,00.

10.2. Ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5. del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

10.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all' incameramento della stessa nell' ipotesi di mancata integrazione, ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

10.4. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la Banca di Pisa e Fornacette, Credito Cooperativo, Istituto Cassiere dell'Università di Pisa, codice IBAN: IT2700856270910000011156460;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una **dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo** o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Università di Pisa, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito detto "Regolamento") o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della concessione risultante dal relativo certificato.

10.6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- 2) essere prodotta in originale, o in **copia autenticata** ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Università, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere **tassativamente** intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
 - d. **la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore dell'Università, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della concessione di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.**

10.7. ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione

ai sensi del paragrafo 10.2., potrà essere sanata ai sensi dell' art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all'Università della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5. del presente disciplinare a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell' offerta e che decorra da tale data.

10.8. ► In caso di mancata sanatoria l'Università procederà all' **esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.9. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.10. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura del **10% del valore del contratto posto a base di gara** e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

10.11. L'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del *regolamento (CE) n. 1221/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del *regolamento (CE) n. 66/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma,

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.12. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

11 Pagamento a favore dell'ANAC

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo:

di euro 20,00.

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22 dicembre 2015.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 *ter* del Codice, previo pagamento all'Università della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5. del presente disciplinare a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria l'Università procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) ► iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della concessione. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- 2) ► **almeno una idonea referenza bancaria** rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 2), trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice (il concorrente in tal caso può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Università);

- 3) ► **esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2014-2013) di n. 1 contratto analogo** presso enti pubblici o privati della durata di almeno un anno per servizi di bar o ristorazione di valore pari almeno a euro 80.000, 00 annui al netto dell'IVA;

12.2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- 12.3. ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al paragrafo 12.1. n. 1) deve essere dimostrato:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative, consorzi stabili), il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

12.5. la referenza bancaria di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 2) deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

12.6. Il requisito relativo al servizio analogo di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 3), deve essere posseduto per intero da uno dei componenti il

raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

12.7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4. lett. b) nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1., ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b) nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1. devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere **sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del** giorno indicato nel bando di gara esclusivamente all'indirizzo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, 56100 Pisa, all'attenzione di: Protocollo. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 **presso il protocollo dell' Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I periodi di chiusura degli Uffici amministrativi dell'Università, compreso il protocollo, saranno resi noti mediante comunicazione sul profilo del committente.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura **"-non aprire-
CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CIBI E
BEVANDE PRESSO L' AREA PONTECORVO DELL' UNIVERSITA' DI
PISA"**.

13.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno **tre buste** chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa"
- 2) " B - Offerta tecnico-organizzativa";
- 3) " C - Offerta economica".

La "Documentazione amministrativa", l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica devono essere contenute in buste sigillate e separate, ciascuna con la propria denominazione.

13.5. ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

13.6. ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, pari o espresse in aumento rispetto agli importi a base di gara.

14 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. ■ **domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

14.1.1. ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

14.1.2. ■ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

14.2. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

- a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- a) ■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [inserire riferimenti, numero, data etc.] per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della concessione e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione;
- a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
 - 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della concessione;
 - 2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso l'Università a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione;
 - 3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

- c) ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Università e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di

gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m)■ che nei propri confronti:

m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [*ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all' art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l' identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell' ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);

m-bis) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice);

m-*quater*) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-*quater*), e comma 2 dell'art. 38 del Codice;

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed m-*ter*) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le*

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

14.2.1. Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice) oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestante:

- a. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi di iscrizione (numero e data), della forma giuridica, e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al Codice
- b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- c. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. attestazione di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi:

Tabella contenente la descrizione dei servizi analoghi

Anno	Oggetto dell'affidamento e durata	Valore del servizio	Committente
..[2015]..	[descrizione dell'attività e durata]	n.	...[Università di]..
..[2014]..	[descrizione dell'attività e durata]	n.	...[..... spa]...
..[2013]..	[descrizione dell'attività e durata]	n.

14.4. ■ la referenza bancaria di cui al paragrafo 12.1 n. 2 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

14.5. ■ in caso dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- 14.6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e s.m. e i. relativo al concorrente; in aggiunta nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell' art. 49 del Codice anche il PASSOE relativo all' impresa ausiliaria.
- 14.7. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
 2. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da questa Amministrazione (Codice di comportamento dell' Università di Pisa, emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014), reperibile all' indirizzo http://www.unipi.it/media/k2/attachments/Codice_Unipidef.pdf, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

3. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.8. ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: 14.9]

14.9. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso delle certificazioni indicate all'art. 75 comma 7, D.Lgs. 163/2006, ovvero copia conforme delle suddette certificazioni;

14.10. ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

14.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC , posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL, il C.C.N.L. applicato, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Università a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Università a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell' art. 13, comma 5, lett. a) del Codice. L'Università si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 14.12. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 14.13. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 14.14. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell' offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 14.15. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 14.16. ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- 14.17. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 14.18. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 14.19. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 14.20. ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 14.21. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- 14.22. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.23. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.24. ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore dell'Università, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria l'Università procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

14.25. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14 potranno essere rese secondo il modello A allegato a questo disciplinare di gara.

15 Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"

15.1. ► **La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"** deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica, in busta separata e sigillata, recante quanto indicato nel presente disciplinare di gara al paragrafo 18.2., con riferimento ai criteri ivi indicati. Essa potrà essere predisposta secondo il modello **allegato B** di questo disciplinare di gara. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'onere, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La relazione tecnica dovrà essere costituita da un numero massimo di **20 pagine** (facciate), in formato A4, carattere 12, con non più di 35 righe per pagina, con caratteri chiari e leggibili. Non dovrà essere inoltrato altro materiale. Ai fini della valutazione non verranno prese in considerazione né le pagine successive alla ventesima né altro materiale.

■ L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

15.1 ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15.2 ■ La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnico-organizzativa potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 *ter* del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore dell'Università, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5. del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria l'Università procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16 Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

16.1. ► Nella **busta "C - Offerta economica"** deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, in busta separata e sigillata, predisposta secondo il **modello C** allegato a questo disciplinare di gara, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

► Ribasso sui prezzi per ciascuna categoria di prodotti indicati nel capitolato speciale d'oneri

► la stima dei costi annuali relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, secondo periodo, del Codice;

In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e il ribasso in lettere prevale l'importo indicato in lettere.

■ L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

■ La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 *ter* del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore dell'Università, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5. del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria l'Università procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16.2. Saranno ammesse solo offerte economiche che non siano pari o superiori all'importo posto a base d'asta per ciascun prodotto.

16.3. Il capitolato speciale d'oneri allegato al presente disciplinare riporta i dati tecnici relativi all'oggetto della concessione utili per la determinazione dell'offerta.

16.4. All'interno della busta "C-Offerta economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura: "**offerta per servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l'area Pontecorvo dell'Università di Pisa-giustificazioni**".

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell' art. 6-bis del Codice, attraverso l' utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, nel prosieguo ANAC, (che ha acquisito i compiti e le funzioni svolte dall' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel prosieguo, AVCP) con la delibera dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 20/12/2012 n. 111, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta delibera.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema *AVCpass* dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà dell'Università di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al servizio analogo di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 3), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema *AVCpass* dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il

nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Università di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), nominata dall'Università ai sensi dell' art. 84 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al presente paragrafo mediante l' applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

Tabella con formula per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ci} \times P_c + C_{di} \times P_d + C_{ei} \times P_e + C_{fi} \times P_f$$

Dove

P_i = punteggio concorrente **i**;
C_{ai}= coefficiente criterio di valutazione a (**PROGETTO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**), del concorrente **i**;
C_{bi}= coefficiente criterio di valutazione b (**PROPOSTE MIGLIORATIVE SUI PRODOTTI RICHIESTI**), del concorrente **i**;
C_{ci}= coefficiente criterio di valutazione c (**NORME IGIENICO SANITARIE**)

C_{di}= ribasso sui prezzi di bevande, prodotti di pasticceria, gelati;
C_{ei}= ribasso sui prezzi di schiacciatine;
C_{fi}= ribasso sui prezzi di primi piatti, pizze, insalatone e arancini;
P_a= peso criterio di valutazione a= 25;
P_b= peso criterio di valutazione b= 20;
P_c=peso criterio di valutazione c= 15;

P_d= peso criterio di valutazione e= 16;
P_e= peso criterio di valutazione f= 16;
P_f= peso criterio di valutazione g= 8;

CRITERI MOTIVAZIONALI PER L' ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL' OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione a: In particolare, saranno oggetto di

valutazione le modalità di impiego delle risorse umane e delle attrezzature impiegate nella gestione (predisposizione di un efficiente piano operativo di lavoro, piano delle forniture, frequenza, continuità e tempistica di rifornimento, proposte di gestione delle attrezzature compatibili con la tipologia di locali ed impianti di cui al capitolato speciale d'oneri)

Criterio di valutazione b: Saranno valutate le modalità di approvvigionamento dei prodotti con il minor numero di intermediari, la scelta di fornitori o la scelta della tipologia di prodotti con certificazioni di qualità, DOP, IGP, IGT etc. , e/o biologici, le modalità di approvvigionamento e conservazione dei prodotti a breve scadenza, l'assenza di grassi vegetali idrogenati, di coloranti artificiali, assenza di aromi artificiali, uso di olio di oliva.

Criterio di valutazione c: In particolare, saranno oggetto di valutazione, proposte in merito al mantenimento del grado di efficienza degli impianti nonché, tra l'altro, l'utilizzo di posate, stoviglie, bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, l'utilizzo di prodotti qualificati per la pulizia (Ecolabel UE), l'efficacia degli accorgimenti per garantire il rispetto delle norme igieniche, anche dal punto di vista del rispetto ambientale.

18.3. La Commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri di cui al presente paragrafo 18.2. Costituiranno oggetto di valutazione la rispondenza del progetto presentato alle esigenze funzionali del servizio nonché la sinteticità e la chiarezza dell'esposizione.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata: mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

18.4. I coefficienti, variabili tra zero e uno, come sotto specificato, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa (a, b, c) sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare al paragrafo 18.2. da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

18.5. In particolare a ciascun criterio avente natura qualitativa verrà attribuito da ciascun commissario un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante.

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
NON VALUTABILE	0,00
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
SUFFICIENTE	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
MOLTO BUONO	0,90
OTTIMO	1,00

18.6. Poiché per l'offerta economica è possibile che non venga attribuito il massimo del punteggio non si procederà alla c.d. riparametrazione.

18.7. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, per quanto riguarda il ribasso offerto dal concorrente sui prezzi per ciascuna categoria di prodotti oggetto della concessione in base alla formula indicata nella tabella successiva.

Al ribasso sui prezzi per ciascuna categoria di prodotti sarà attribuito il punteggio sulla base dei pesi indicati a fianco di ciascuna categoria di prodotti.

- A) BEVANDE, PRODOTTI DI PASTICCERIA, GELATI. Ribasso sui prezzi dei prodotti di cui **all'art. 5 comma 1, lett. A)** del capitolato speciale d'oneri (IVA esclusa). **Peso 16.**
- B) SCHIACCIATINE. Ribasso sui prezzi dei prodotti di cui **all'art. 5 comma 1, lett. B)** del capitolato speciale d'oneri (IVA esclusa). **Peso 16.**

- c) PRIMI PIATTI, PIZZE, INSALATONE E ARANCINI. Ribasso sul prezzo dei prodotti di cui **all'art. 5 comma 1, lett. C)** del capitolato speciale d'onere (IVA esclusa). **Peso 8.**

Per ciascuna categoria di prodotti, al concorrente che avrà offerto il ribasso più alto sarà attribuito il coefficiente 1 (uno); agli altri concorrenti sarà attribuito il coefficiente sulla base della seguente formula.

Tabella –Formula per l'attribuzione del coefficiente relativo al prezzo per ogni categoria di prodotti A), B), C).

$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$
Dove:
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
R_a = offerta del concorrente i-esimo;
R_{max} = offerta più conveniente.

Il punteggio conseguito nell'offerta economica da ogni concorrente sarà dato dalla somma dei punti conseguiti da ogni concorrente per le categorie di prodotti A), B), C); i punti per ogni categoria di prodotti saranno attribuiti moltiplicando il coefficiente attribuito ad ogni concorrente per il peso attribuito alla categoria.

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, all'ora e nel giorno indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Eventuali modifiche della data e dell'ora della prima seduta pubblica di cui al presente punto saranno comunicate sul sito www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi fino al giorno antecedente alla suddetta data. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nell'orario e nel giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo

pubblicazione sul sito informatico di cui al paragrafo 19.1. o PEC o fax almeno 3 giorni prima della data fissata.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnico organizzativa (busta B), alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni.

19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti del documento presentato con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnico-organizzativa secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 18.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4.; procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni. La Commissione, in tal caso, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

19.7. Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.7 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto all'Università per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all' ANAC ai fini dell' inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell' eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11. Qualora il punteggio relativo all' offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede, ai sensi dell' art. 88 del Codice, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. L'Università esclude l' offerta che, in base all' esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l' offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica la concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) l'Università si riserva comunque la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) l'Università, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) l'Università, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'Università convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) l'Università può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) L'Università esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22 Trattamento dei dati personali

22.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23 Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

Ad aggiudicazione avvenuta l'Università di Pisa inviterà, tra l'altro, l'aggiudicatario a costituire la cauzione definitiva nella misura e con le modalità indicate nell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a depositare le spese di contratto, registro ed accessorie, che sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa.